



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di PIACENZA**  
**lavoro e previdenza**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Filippo Ricci ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **101/2019** promossa da:

, nata in                      il    /    /    , c.f.    , residente in  
ed elettivamente domiciliata a Milano v.le Regina Margherita 30, presso gli avv.  
Alberto Guariso, c.f. GRSLRT54S15F205S, Livio Neri, c.f. NRELVI73P16F205H e Lorenzo Venini,  
c.f. VNNLNZ87T26F205X, che la rappresentano e difendono

**RICORRENTE**

contro

, in persona del l. r. p. t., c.f.    , corrente in Roma

**CONVENUTA CONTUMACE**

**CONCLUSIONI:** come da ricorso

**FATTO e DIRITTO**

La ricorrente, operaia addetta al magazzino    di Piacenza, alle dipendenze,  
a tempo pieno e indeterminato, della convenuta    , supappaltatrice di    fino al 31.12.2018,  
con inquadramento nel 5° livello CCNL trasporto merci e logistica per le mansioni di imbustatrice e  
controllo qualità, deduce che, in esito ad infortunio, per il conseguente trauma distorsivo al rachide era  
riconosciuta idonea alla mansione con limitazione alla movimentazione di carichi e, il 27.1.2017,  
temporaneamente inidonea per 60 giorni.

                    , allora, la sospendeva dal lavoro, ma essa ricorrente si opponeva al giudizio medico legale  
di inidoneità e la competente AUSL, dopo visita collegiale, il 27.3.2017, lo revocava.

Essendo immediatamente richiesta la riammissione al lavoro, solo alla fine di aprile 2017 la datrice  
                    , dopo ulteriore visita del medico aziendale (che si conformava alla commissione AUSL), la  
disponeva.



Pertanto, la ricorrente lamenta che la disposta sospensione, indebitamente protratta di ulteriori 30 giorni, essendo stato sconfessato il giudizio medico legale ed essendo presenti nell'appalto altre mansioni cui la medesima poteva essere adibita compatibilmente con le sue condizioni di salute, integri illegittimo rifiuto della prestazione lavorativa offerta e che le trattenute subite nelle buste paga di febbraio, marzo e aprile 2017 a causa dell'ingiustificata sospensione dal lavoro integrino illecito inadempimento del contratto causativo di ingiusto danno patrimoniale, ossia la perdita della corrispondente retribuzione, di complessivi euro 2.523,43.

Il rapporto di lavoro ed i crediti retributivi che ne derivano sono provati dalla documentazione prodotta e dalla espletata prova per interpellato, che il legale rappresentante della convenuta ha ritenuto di disertare.

Rimanendo contumace, la datrice di lavoro non ha eccepito e provato che l'inesatto adempimento della prestazione sia stato determinato da causa a lei non imputabile (art. 1218 c.c.), sicchè è dovuto il risarcimento del danno conseguenza prodotto dall'inadempimento, ossia la perdita della retribuzione patita dalla ricorrente nei tre mesi durante i quali la convenuta datrice di lavoro ha ingiustificatamente rifiutato l'esecuzione dell'obbligazione lavorativa.

Pertanto, il ricorso è accolto come da dispositivo.

Le spese di giudizio, ivi liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso accerta e dichiara illecito che \_\_\_\_\_ abbia sospeso dalla esecuzione della prestazione lavorativa la propria dipendente \_\_\_\_\_ per inidoneità alla mansione nel periodo febbraio – aprile 2017 e, per l'effetto, condanna \_\_\_\_\_ a risarcire il danno per equivalente nella uguale somma, già comprensiva di interessi e rivalutazione, di euro 2.600,00, oltre interessi al tasso di legge e rivalutazione monetaria ISTAT dalla sentenza al saldo;

dichiara tenuta e condanna \_\_\_\_\_ alla rifusione delle spese di giudizio di \_\_\_\_\_, che liquida in euro 1.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Piacenza 29.10.2019

Il giudice del lavoro Ricci Filippo

